

# Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili

(OCOV)

Modifica del...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 12 novembre 1997<sup>1</sup> relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza; fanno eccezione le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. La Direzione generale delle dogane riceve il 2,5 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennità per il lavoro svolto.

<sup>1bis</sup> Nell'ambito dell'esecuzione, la Direzione generale delle dogane si avvale dell'aiuto dei Cantoni, salvo quando l'obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. I Cantoni verificano in particolare i bilanci dei COV (art. 10).

*Art. 7*

L'aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.

*Art. 9 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> I COV impiegati in impianti stazionari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 e dell'allegato 1 cifra 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>2</sup> contro l'inquinamento atmosferico (OIA) sono esenti dalla tassa fino al 31 dicembre 2012 se:

- a. la quantità delle emissioni annue di COV di detti impianti è stata ridotta, a seguito dell'adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all'anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 dell'OIA; e

---

RS .....

<sup>1</sup> RS 814.018

<sup>2</sup> RS 814.318.142.1

- b. il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d'esercizio secondo i valori indicati qui di seguito:
1. nel caso di impianti di recupero: 93 per cento;
  2. nel caso di altri dispositivi di abbattimento: 95 per cento.

<sup>1bis</sup> Se, a causa di un evento eccezionale, durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo il capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori dei periodi di interruzione di detto dispositivo sono esenti dalla tassa.

<sup>1ter</sup> Se, a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo il capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori dei periodi di interruzione di detto dispositivo sono esenti dalla tassa soltanto se:

- a. l'autorità cantonale è stata previamente informata della prevista interruzione del dispositivo di abbattimento; e
- b. i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.

#### *Art. 18 cpv. 1, 3<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1</sup> La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa.

<sup>3bis</sup> Diversi emettitori possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione.

<sup>4</sup> L'avente diritto deve attestare l'avvenuto pagamento della tassa.

#### *Art. 22 cpv. 3*

*Abrogato*

#### *Art. 22a Presentazione di un bilancio dei COV incompleto*

<sup>1</sup> Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di scadenza, l'autorizzazione secondo l'articolo 21 è sospesa per tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno d'esercizio successivo.

<sup>2</sup> La Direzione generale delle dogane stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio dei COV completo.

<sup>3</sup> Per le tasse che secondo l'articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora a decorrere dal momento della decisione relativa alla sospensione.

*Art. 23*

<sup>1</sup> Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall'ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

<sup>2</sup> Per assicuratori si intendono gli assicuratori dell'assicurazione obbligatoria malattie secondo la legge del 18 marzo 1994<sup>3</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal) e dell'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992<sup>4</sup> sull'assicurazione militare (LAM).

<sup>3</sup> Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione.

<sup>4</sup> Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell'anno di distribuzione:

- a. sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

<sup>5</sup> Gli assicuratori comunicano all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.

<sup>6</sup> Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell'anno di distribuzione. Per l'onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.

## II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

## III

Le modifiche del diritto previgente sono disciplinate nel nuovo allegato 3 conformemente all'annesso.

---

<sup>3</sup> RS 832.10

<sup>4</sup> RS 833.1

IV

<sup>1</sup> La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

<sup>2</sup> La modifica dell'articolo 22a entra in vigore il 1° luglio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

*Il presidente della Confederazione:  
La cancelliera della Confederazione:*

*Allegato 1<sup>5</sup>*  
(art. 2 lett. a)

## **Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa)**

N. di tariffa <sup>6</sup>	COV	N.-CAS
ex <sup>7</sup> 2915.3980	<b>acetato di 2-n-butossietile</b>	112-07-2
ex 2915.3980	<b>acetato di 1-metossi-2-propile</b>	108-65-6
ex 2915.3980	<b>acetato di 2-metossietile</b>	110-49-6
2915.3100	<b>acetato di etile</b>	141-78-6
2915.3980	<b>acetato di isobutile</b>	110-19-0
ex 2915.3980	<b>acetato di isopropile</b>	108-21-4
ex 2915.3980	<b>acetato di metile</b>	79-20-9
2915.3300	<b>acetato di n-butile</b>	123-86-4
ex 2915.3980	<b>acetato di n-propile</b>	109-60-4
2914.1100	<b>acetone</b>	67-64-1
2915.2100	<b>acido acetico</b>	64-19-7
2915.2400	<b>anidride acetica</b>	108-24-7
2707.1090 + 2902.2090	<b>benzene</b>	71-43-2
2710.1191	<b>benzina e sue frazioni</b> (miscele d'idrocarburi principalmente non aromatici)	diversi
2905.1300	<b>butan-1-olo</b> (alcole butilico)	71-36-3
ex 2905.1490	<b>butan-2-olo</b> (alcole sec-butilico)	78-92-2
2711.1390 + ex 2901.1019	<b>n-butano</b>	106-97-8
2914.1200	<b>butanone</b> (etilmetilchetone, metiletilchetone)	78-93-3
ex 2932.2900	<b>4-butirrolattone</b> (tetrahydro-2-furanon)	96-48-0
ex 2909.4390	<b>2-n-butossietanolo</b>	111-76-2
ex 2909.4390	<b>2-(2-n-butossietossi) etanolo</b> (etere mono-butilico di dietilenglicole)	112-34-5
ex 2909.4999	<b>1-n-butossipropan-2-olo</b>	5131-66-8
ex 2909.4999	<b>1-tert-butossipropan-2-olo</b>	57018-52-7
ex 2909.4999	<b>butossipropanolo</b> (miscele di isomeri)	diversi
2902.1190	<b>cicloesano</b>	110-82-7
ex 2914.2200	Cicloesanone	108-94-1
ex 2902.9099 + ex 3805.9000	<b>p-cimene</b>	99-87-6
2902.7090	<b>cumene</b> (isopropilbenzene)	98-82-8

<sup>5</sup> Testo adattato dall'UFAM giusta l'O del 27 nov. 2001(RU **2001** 2834).  
Aggiornato dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2995).

<sup>6</sup> RS **632.10**, All.

<sup>7</sup> "ex" qui sta per "da"; ciò significa che solo le sostanze esplicitamente menzionate e corrispondenti al numero di tariffa indicato sono soggette alla tassa sui COV.

N. di tariffa	COV	N.-CAS
2903.1200	<b>diclorometano</b> (dicloruro di metilene, cloruro di metilene)	75-09-2
ex 2909.1999	<b>1,2-dietossietano</b> (etere dietilico di etilenglicole)	629-14-1
ex 2909.1999	<b>1,2-dimetossietano</b>	110-71-4
ex 2932.9980	<b>1,4-diossano</b> (diossido di dietilene)	123-91-1
ex 2901.1099	<b>eptano</b>	142-82-5
ex 2901.1099	<b>esano</b>	110-54-3
ex 2905.1980	<b>esan-1-olo</b>	111-27-3
	<b>etanolo</b> , se si tratta di alcool impropri al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 31, legge sull'alcool)	64-17-5
2902.6090	<b>etilbenzene</b>	100-41-4
ex 2909.4480	<b>2-etossietanolo</b> (etere monoetilico di etilenglicole, glicole etilico)	110-80-5
ex 2909.4999	<b>1-etossipropan-2-olo</b> (etere 1-etilico di alfa-propilenglicole)	1569-02-4
2912.1100	<b>formaldeide</b> (metanale)	50-00-0
ex 2915.1300	<b>formiato di etile</b>	109-94-4
ex 2915.1300	<b>formiato di metile</b>	107-31-3
ex 2902.1999	<b>D-limonene</b> ((R)-p-menta-1,8-dien)	5989-27-5
ex 2902.1999	<b>DL-limonene</b> ((RS)-p-menta-1,8-dien)	138-86-3
ex 2902.1999	<b>L-limonene</b> ((S)-p-menta-1,8-dien)	5989-54-8
	D-, DL- e L-limoneni derivati da oli essenziali terpenati (ad es. oli essenziali terpenati di arancio, dipentene)	
2905.1190	<b>metanolo</b> (alcole metilico)	67-56-1
ex 2901.1099	<b>2-metilbutano</b> (isopentano)	78-78-4
ex 2902.1999	<b>metilcicloesano</b>	108-87-2
2914.1300	<b>4-metilpentan-2-one</b> (metilisobutilchetone)	108-10-1
ex 2933.7900	<b>1-metil-2-pirrolidone</b> (1-metil-2-pirrolidinona)	872-50-4
ex 2901.1099	<b>2-metilpentano</b> (isoesano)	107-83-5
2711.1390 + ex 2901.1019	<b>2-metilpropan</b> (isobutano)	75-28-5
ex 2905.1490	<b>2-metilpropan-1-olo</b> (alcole isobutilico, isobutanolo)	78-83-1
ex 2909.4480	<b>2-metossietanolo</b> (glicole metilico, metilossitolo)	109-86-4
ex 2909.4999	<b>1-metossipropan-2-olo</b> (etere 1-metilico di alfa-propilenglicole)	107-98-2
2707.5090	<b>miscela d'idrocarburi aromatici</b> (tra cui solvente nafta)*	diversi
2710.1199	oli leggeri e preparazioni	

\* Frazioni sino a 240 °C.

N. di tariffa	COV	N.-CAS
2909.1100	<b>ossido di dietile</b> (etere, etere etilico, etere dietilico)	60-29-7
ex 2909.1999	<b>ossido di diisopropile</b>	108-20-3
ex 2909.1999	<b>ossido di dimetile</b>	115-10-6
ex 2919.1980	<b>pentan-1-olo</b> (alcole pentilico)	71-41-0
ex 2919.1980	<b>pentan-2-olo</b> (metilpropilcarbinolo)	6032-29-7
ex 2901.1099	<b>pentano</b>	109-66-0
ex 2919.1980	<b>pentanolo</b> (miscela d'isomeri)	diversi
2710.1991	<b>petrolio</b> (principalmente miscela d'idrocarburi non-aromatici)*	diversi
ex 2905.1290	<b>propan-1-olo</b> (alcole propilico, n-propanolo)	71-23-8
ex 2905.1290	<b>propan-2-olo</b> (alcole isopropilico)	67-63-0
2711.1290 + ex 2711.2990	<b>propano</b>	74-98-6
ex 2909.4480	<b>2-propossietanolo</b>	2807-30-9
2902.5000	<b>stirene</b>	100-42-5
2903.2300	<b>tetracloroetilene</b> (percloroetilene)	127-18-4
2932.1100	<b>tetraidrofurano</b> (ossolano)	109-99-9
2707.2090 + 2902.3090	<b>toluene</b>	108-88-3
2903.2200	<b>tricloroetilene</b>	79-01-6
ex 2902.9099	<b>trimetilbenzene</b> (1,2,3-, 1,2,4- e 1,3,5-trimetilbenzene)	526-73-8 95-63-6 108-67-8
2710.1192	<b>white spirits</b> (principalmente miscela d'idrocarburi non aromatici)*	diversi
2902.4190	<b>o-xilene</b>	95-47-6
2902.4290	<b>m-xilene</b>	108-38-3
2902.4390	<b>p-xilene</b>	106-42-3
2707.3090 + 2902.4490	<b>xilene</b> (miscela d'isomeri)	diversi

\* Frazioni sino a 240 °C.

Allegato 2<sup>8</sup>  
(art. 2 lett. b)

## Elenco dei prodotti (miscela o oggetti importati contenenti COV soggetti alla tassa)

N. di tariffa <sup>9</sup>	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
ex 2207. 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari
10 00	– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più
20 00	– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
ex 2208.	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari
90 10	– altri: – – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
ex 2209. 00 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico non destinati a scopi alimentari
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base:
19 94	– destinati a altri usi: – – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati
19 99	– – altri distillati e prodotti
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
19 90	– liquefatti: – – altri – – – altri
2715. 00 00	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici bituminosi, «cut-backs»)
3201.	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:
10 00	– estratto di quebracho
20 00	– estratto di mimosa
90 00	– altri
3202.	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:
10 00	– prodotti per concia organici sintetici
90 00	– altri

<sup>8</sup> Testo adattato dall'UFAM giusta l'O del 27 nov. 2001 (RU **2001** 2834).  
Aggiornato dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2995).

<sup>9</sup> RS **632.10**, All.

<sup>10</sup> "ex" qui sta per "da"; ciò significa che solo le merci esplicitamente menzionate e corrispondenti al numero di tariffa indicato sono soggette alla tassa sui COV.

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3203.	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale previste nella nota 3 di questo capitolo:
00 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
00 90	– – altri
3204.	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
	– sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:
11 00	– – coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti
	– – coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti:
12 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
12 90	– – – altri
	– – coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti:
13 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
13 90	– – – altri
14 00	– – coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti
15 00	– – coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti
16 00	– – coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti
17 00	– – coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti
	– – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di almeno due delle voci da 3204.11 a 3204.19:
19 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
19 90	– – altri
20 00	– prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3205. 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3206.	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
	– pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:
11 00	– – contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio calcolato sulla materia secca
19 00	– – altri
20 00	– pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo
	– altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
41 00	– – oltremare e sue preparazioni
42 00	– – litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco
49 00	– – altri
50 00	– prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3207.	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:
10 00	– pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili
20 00	– preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili
30 00	– lustri liquidi e preparazioni simili
40 00	– fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
3208.	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
10 00	– a base di poliesteri
20 00	– a base di polimeri acrilici o vinilici
90 00	– altre
3209.	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo acquoso:
10 00	– a base di polimeri acrilici o vinilici
90 00	– altre
3210. 00 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio.
3211. 00 00	Siccativi preparati
3212.	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in veicoli non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:
10 00	– fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)
90 00	– altri
3213.	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, la modifica delle gradazioni di tinta, il divertimento e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:
10 00	– colori in assortimenti
90 00	– altri
3214.	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; intonaci (stucchi) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:
10 00	– mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura
90 00	– altri
3215.	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:
	– inchiostri da stampa:
11 00	– – neri
19 00	– – altri
90 00	– altri
3301.	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
	– altri
90 90	– – altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3302.	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell'industria delle bevande:
90 00	– altri
3303. 00 00	Profumi e acque da toeletta
3304.	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per manicure o pedicure:
10 00	– prodotti per il trucco delle labbra
20 00	– prodotti per il trucco degli occhi
30 00	– preparazioni per manicure o pedicure
	– altri:
91 00	– – ciprie, comprese quelle compatte
99 00	– – altri
3305.	Preparazioni per capelli:
10 00	– sciampo
20 00	– preparazioni per l'ondulazione o la stiratura, permanenti
30 00	– lacche per capelli
90 00	– altre
3306.	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti, imballati per la vendita al minuto (fili dentari):
10 00	– dentifrici
20 00	– fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)
	– altri:
90 10	– – prodotti per facilitare l'adesione delle dentiere
90 90	– altri
3307.	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti:
10 00	– preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
20 00	– deodoranti per la persona o contro il sudore
30 00	– sali profumati e altre preparazioni per il bagno
	– preparazioni per profumeria o deodoranti per locali, ivi compresi preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
41 00	– – agarbatti» e altre preparazioni odorifere attive tramite combustione
49 00	– – altri
	– altri:
90 10	– – soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali
90 90	– altri
ex 3401.	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
	– saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, im- pregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
11 00	– – da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale) – – altri:
19 90	– – – altri (oltre ai saponi ordinari)
30 00	– prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone
ex 3402.	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401; <i>tranne i detersivi per tessuti pronti all'uso delle voci di tariffa 3402.2000/9000.</i> – agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto: – – anionici:
11 10	– – – solfoleati
11 90	– – – altri – – cationici:
12 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
12 90	– – – altri – – non ionici:
13 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
13 90	– – – altri
19 00	– – altri
20 00	– preparazioni condizionate per la vendita al minuto
90 00	– altri
3403.	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anti-corrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
11 00	– – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
19 00	– – altre – altre:
91 00	– – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
99 00	– – altre
3405.	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404: 10 00 – lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio 20 00 – encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno 30 00 – lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli 40 00 – paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare 90 00 – altri
3506.	Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg:

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
10 00	– prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg
	– – altri:
	– – adesivi a base di gomma o di materie plastiche (comprese le resine artificiali):
91 10	– – – in solventi organici
91 20	– – – in acqua
91 90	– – – altri
	– – altri:
99 10	– – – per l'alimentazione di animali
99 90	– – – altri
3707.	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse dalle vernici, dalle colle, dagli adesivi e dalle preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:
10 00	– emulsioni per sensibilizzare le superfici
90 00	– altri
3805.	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpineolo:
10 00	– essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato
90 00	– altri
3808.	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: – merci indicate nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
5010	– – a base di zolfo o di prodotti cuprici
5090	– – altri
	– altri:
	– – insetticidi:
9110	– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9190	– – – altri
	– – fungicidi:
9210	– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9290	– – – altri
	– – diserbanti, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:
9310	– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9390	– – – altri
	– – disinfettanti:
9410	– – – prodotti delle liste contenute nella parte 1b
9490	– – – altri
9900	– – altri
3809.	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
	– a base di sostanze amilacee:
10 10	– – per l'alimentazione di animali
10 90	– – altri
	– altri:
91 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile o nelle industrie simili
92 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta o nelle industrie simili

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
93 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o nelle industrie simili
3810.	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:
10 00	– preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti
90 00	– altre
3814.	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:
00 90	– altri
3815. 11 00/ 90 00	Preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni catalitiche, non nominate né comprese altrove
3817.	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:
00 90	– altri
3820. 00 00	Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento
3824.	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele naturali), non nominati né compresi altrove:
	– leganti preparati per forme o per anime da fonderia:
10 10	– – per l'alimentazione di animali
10 90	– – altri
30 00	– carburanti metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici
40 00	– additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
50 00	– malte e calcestruzzo, non refrattari
60 00	– sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44
	– miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano:
7100	– – contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
7200	– – contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani
7300	– – contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
7400	– – contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC)
7500	– – contenenti tetracloruro di carbonio
7600	– – contenenti tricloroetano-1,1,1 metilcloroformio)
7700	– – contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano
7800	– – contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)
7900	– – altri
	– miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tris(2,3-dibromopropile):
8100	– – contenenti ossirano (ossido di etilene)
8200	– – contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)
8300	– – contenenti fosfato di tris(2,3-dibromopropile)
	– altri:
	– – preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le industrie alimentari:

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
90 11	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 19	– – – altri
	– – – altri:
90 91	– – – per l'alimentazione di animali
90 98	– – – altri
3825.	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo (esclusi rifiuti speciali contenenti COV [con bolletta di scorta per rifiuti speciali]):
10 00	– rifiuti urbani
20 00	– fanghi di depurazione
30 00	– rifiuti clinici
	– residui di solventi organici:
41 00	– – alogenati
49 00	– – altri
50 00	– residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo
	– altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:
61 00	– – contenenti principalmente costituenti organici
69 00	– – altri
	– altri:
90 10	– – per l'alimentazione di animali
90 90	– – altri
3901.	Polimeri di etilene, in forme primarie:
10 00	– polietilene di densità inferiore a 0,94
20 00	– polietilene di densità uguale o superiore a 0,94
30 00	– copolimeri di etilene e di acetato di vinile
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3902.	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:
10 00	– polipropilene
20 00	– poliisobutilene
30 00	– copolimeri di propilene
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3903.	Polimeri di stirene, in forme primarie:
	– polistirene (polistirolo):
11 00	– – espansibile
19 00	– – altri
20 00	– copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)
30 00	– copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
90 00	– altri
3904.	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:
10 00	– poli(vinilcloruro), non miscelato con altre sostanze
	– altro poli(vinilcloruro):
21 00	– – non plastificato
22 00	– – plastificato
30 00	– copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile
40 00	– altri copolimeri di cloruro di vinile
50 00	– polimeri di cloruro di vinilidene
	– polimeri fluorurati:
61 00	– – politetrafluoroetilene:
69 00	– – altri
90 00	– altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3905.	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:
	– poli(vinilacetato):
12 00	– – in dispersione acquosa
19 00	– – altri
	– copolimeri di acetato di vinile:
21 00	– – in dispersione acquosa
29 00	– – altri
30 00	– poli(vinilalcol), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato
	– altri:
91 00	– – copolimeri
	– – altri:
99 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
99 90	– – – altri
3906.	Polimeri acrilici in forme primarie:
10 00	– poli(metilmetacrilato)
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3907.	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie:
	– poliacetali:
10 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
10 90	– – altri
	– altri polieteri:
20 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
20 90	– – altri
	– resine epossidiche:
30 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
30 90	– – altri
40 00	– policarbonati
50 00	– resine alchidiche
60 00	– poli(etilene tereftalato)
70 00	– poli(acido lattico)
	– altri poliesteri:
91 00	– – non saturi
	– – altri:
99 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
99 80	– – – altri
3908.	Poliammidi in forme primarie:
10 00	– poliammidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6, 12:
90 00	– – altri
3909.	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie:
	– resine ureiche; resine di tiurato:
10 10	– prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
10 90	– altri
20 00	– resine melamminiche
30 00	– altre resine amminiche
	– resine fenoliche:
40 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
40 90	– – altri
50 00	– poliuretani
3910. 00 00	Siliconi in forme primarie:

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3911.	Resine di petrolio, resine di cumarone-indene, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni e altri prodotti nominati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: – resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine di cumarone-indene e politerpeni:
10 10	– – dispersi o disciolti in veicoli non acquosi
10 90	– – altri
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3912.	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
	– acetati di cellulosa:
11 00	– – non plastificati
12 00	– – plastificati
20 00	– nitrati di cellulosa (compresi i collodi) – eteri di cellulosa: – – carbossimetilcellulosa e suoi sali:
31 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
31 90	– – – altri
	– – altri:
39 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
39 90	– – – altri
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3913.	Polimeri naturali (p. es., acido alginico) e polimeri naturali modificati (p. es., proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
10 00	– acido alginico, suoi sali e suoi esteri – altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3914.	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie:
00 10	– prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
00 90	– altri

*Allegato 3*  
(n. III)

### **Modifiche del diritto previgente:**

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

#### **1. Ordinanza del 12 novembre 1997<sup>11</sup> relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL)**

##### *Art. 4 Distribuzione del prodotto della tassa*

<sup>1</sup> Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall'ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

<sup>2</sup> Per assicuratori si intendono gli assicuratori dell'assicurazione obbligatoria malattie secondo la legge del 18 marzo 1994<sup>12</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal) e dell'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992<sup>13</sup> sull'assicurazione militare (LAM).

<sup>3</sup> Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione.

<sup>4</sup> Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell'anno di distribuzione:

- a. sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

<sup>5</sup> Gli assicuratori comunicano all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.

<sup>6</sup> Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell'anno di distribuzione. Per l'onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.

---

<sup>11</sup> RS 814.019

<sup>12</sup> RS 832.10

<sup>13</sup> RS 833.1

## **2. Ordinanza del 15 ottobre 2003<sup>14</sup> concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ)**

### *Art. 5 Distribuzione del prodotto della tassa*

<sup>1</sup> Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall'ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

<sup>2</sup> Per assicuratori si intendono gli assicuratori dell'assicurazione obbligatoria malattie secondo la legge del 18 marzo 1994<sup>15</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal) e dell'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992<sup>16</sup> sull'assicurazione militare (LAM).

<sup>3</sup> Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione.

<sup>4</sup> Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell'anno di distribuzione:

- a. sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

<sup>5</sup> Gli assicuratori comunicano all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.

<sup>6</sup> Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell'anno di distribuzione. Per l'onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.

---

<sup>14</sup> RS 814.020

<sup>15</sup> RS 832.10

<sup>16</sup> RS 833.1

